



Tribunale Ordinario di Torino
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Procedimento **16082/2026**

promosso da



rappresentato dall'avv. PRATICO' ALESSANDRO

Il Giudice,

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a rimanere, ai sensi dell'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL 100/2026;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'Interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

ritenuto che, alle domande di protezione internazionale manifestate in data anteriore al 12.6.2026, pur applicandosi la nuova disciplina processuale introdotta dal DL 100/2026, continua ad applicarsi la disciplina sostanziale previgente all'entrata in vigore del Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo;

rilevato che, nel caso di specie, la volontà di richiedere la protezione internazionale era già stata manifestata dalla ricorrente in data 11.5.2026, come risulta dal documento rilasciato dalla Croce Rossa Italiana di Torino - via Bologna, vale a dire da una delle "associazioni che curano la prenotazione e calendarizzazione della manifestazione della richiesta di protezione



internazionale sulla piattaforma prenotafacile” (cfr. doc. 3 ric. e sito internet della Questura di Torino, <https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730dcf12580c200733160>);

ritenuto pertanto che, nel caso di specie, la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale sia stata manifestata in epoca significativamente precedente alla formalizzazione del modello C3;

ritenuto che non possa ritenersi irrilevante il tempo trascorso tra la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e la redazione del modello C3 anche perché l'Amministrazione, già a partire dal primo momento, ha avuto la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata (ad esempio in caso di provenienza da paese di origine sicuro; così testualmente Trib. Firenze, decreto 18.4.2025, in proc. R.G. n. 4828/2025);

ritenuto che, pertanto, la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente deve essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35 bis, comma 2, primo periodo e comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008 e che, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi automatica (cfr. ancora Cass. Sez. Un. n. 11399/24);

P.Q.M

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è già sospesa ex lege.

*** **

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;



- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA

udienza avanti al giudice dott. ALESSANDRIA al giorno **20 aprile 2032, ore 15.00**, presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula 12503; primo piano; ingresso 15).

Dispone l'archiviazione del sub.

Torino, 24/08/2026

Il GIUDICE

Fabrizio Alessandria

